



# COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

**COPIA**

## **ORDINANZA SINDACALE**

REG. SINDACO N. 28 DEL 15-03-2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Sospensione del mercato settimanale di Piazzale Mongibello per il giorno 16 marzo 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo

### **IL SINDACO**

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 e del 13/01/2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe, sono stati emanati numerosi decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 02/03/2021, le cui disposizioni sono state dichiarate efficaci sino al 6 aprile 2021, operando i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate e alle attività scolastiche;

**Visto** il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, con il quale è stato disposto che anche nella Regione Sicilia per il periodo che va dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021 dovranno essere osservate le misure precauzionali e le limitazioni derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19;

**VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 10 marzo 2021 del Presidente della Regione Sicilia che nell'articolo 1 detta disposizioni urgenti di contrasto al COVID – 19 e classifica in zona rossa, tra gli altri, il Comune di Montedoro che si trova ad appena 21

chilometri da Mussomeli;

**VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 10 marzo 2021 del Presidente della Regione Sicilia che, sulla base delle notizie fornite sulla diffusione dei contagi, nell'articolo 2 dispone la sospensione delle attività scolastiche anche nel Comune di Mussomeli;

**Considerato** che il Sindaco di Caltanissetta ha chiesto al Presidente della Regione Sicilia di disporre per il predetto Comune le limitazioni della "zona rossa", a dimostrazione del diffondersi del contagio da COVID-19;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il crescente numero dei casi nel territorio regionale nonché nei comuni vicini al nostro;

**RITENUTO** necessario e improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica, dettando apposita disciplina regolamentare;

**VALUTATO** che durante lo svolgimento del mercato settimanale del martedì nel Viale Peppe Sorce e nel Piazzale Mongibello si registra una notevole mobilità di cittadini provenienti anche dai comuni limitrofi e che, sebbene l'accesso al mercato risulti contingentato a mezzo presidio del personale della Polizia Municipale, tuttavia non è possibile garantire lo svolgimento del mercato secondo criteri di sicurezza e non è possibile garantire l'azzeramento del pericolo del contagio da COVID-19;

**RITENUTO** necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali emanate ed in aggiunta alle misure di profilassi e di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi sul suolo pubblico;

**CONSIDERATO** che le recenti risultanze in ordine al trend di diffusione del virus nella Provincia di Caltanissetta, con particolare riferimento al territorio del Comune di Mussomeli, hanno evidenziato nelle ultime settimane un significativo aumento dei casi di contagio da Covid-19 ed un non marginale tasso di incidenza in relazione della popolazione residente;

**CONSIDERATO** che la situazione in atto suggerisce l'adozione di nuove misure improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID-19;

**CONSIDERATO**, che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonché di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, e l'esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, che sia necessario emanare, nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL;

**VISTO** l'art.50, commi 4, 5, 7 e 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che recitano:

*"4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;*

*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali*

regionali

;

7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

**VISTI:**

- la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita in Sicilia;
- la L. R. n. 26/93;
- il T.U. E .L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
- l'O. R. EE. LL.;
- l'articolo 54 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833;

### ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, **per il 16 marzo 2021 la sospensione del mercato settimanale su area pubblica, nel Viale Peppe Sorce e nel Piazzale Mongibello.**

### COMUNICA

Agli esercenti titolari di autorizzazione per lo svolgimento del mercato settimanale che per la vigenza del presente provvedimento sarà sospeso il pagamento della TOSAP e TARI

### DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Mussomeli;

La trasmissione del presente provvedimento:

- a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Caltanissetta,
- al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana;
- al Comando Polizia Locale;
- alla Stazione dei C. C. di Mussomeli;
- alla Tenenza Guardia di Finanza di Mussomeli;

### INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Sicilia previa notifica a questa Amministrazione, entro giorni 60 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, oppure, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro giorni 120 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata in contrasto con la presente ordinanza.

IL SINDACO

*F.TO GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia della presente ordinanza è stata affissa all'albo pretorio informatico il \_\_\_\_\_ (n. /2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. /2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE